

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 17 MARZO 2008 N° 40

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO.

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12,15 e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. GIULIO | NAPOLEONE |
| 3. Sig. LUCIO | CIERI |
| 4. Sig. MASSIMO | PAOLUCCI |
| 5. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 6. Sig. LEO | CASTIGLIONE |
| 7. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Benito PROFETA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che i Comuni, nel rispetto di quanto dispone il legislatore per il contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, può conferire incarichi esterni esclusivamente per esigenze alle quali non può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

Precisato che tali incarichi rappresentano una modalità di reperimento di personale all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro disciplinate dal codice civile, che non si configurano come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

Dato atto che le collaborazioni vanno utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e che, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici/di obiettivi dell'Amministrazione;

Evidenziato che, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 (c.d. riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;

Ritenuto, pertanto, che le pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche i Comuni, possano continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tener conto delle disposizioni previste nell'art. 61 e ss. del citato Decreto Legislativo n. 276/2003, mantenendo, quindi, il riferimento all'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, la cui previsione, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 1/2004, non ha subito modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

Fatto proprio quanto riportato nella circolare 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;

Che, da ultimo, la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 3 commi 18, 55, 56, 57 e 76 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, prevedendo:

- a) l'efficacia dei contratti di consulenza (da estendersi a tutte le collaborazioni) dal momento della pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, del nominativo, oggetto dell'incarico e relativo compenso (comma 18);
- b) l'adozione di uno specifico regolamento disciplinante i criteri e le modalità di conferimento dei suddetti incarichi da considerarsi come integrativo del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (comma 56);
- c) la previsione del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale (con esclusione degli incarichi di progettazione/direzione lavori e di patrocinio e difesa del Comune in giudizio comma 55);
- d) la trasmissione, per estratto, del suddetto regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (comma 57);
- e) l'integrazione dell'art.7, comma 6° del D.Lgs 165/2001 laddove all'espressione "*di provata competenza*" viene sostituita la seguente: "*di particolare e comprovata specializzazione universitaria* ";

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, così come riportato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Dirigenti dei Settori nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, composto da n. 12 (dodici) articoli che viene allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che competerà agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni di collaborazione, ricorrendone i presupposti;
- 3) di inserire il presente regolamento nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) di trasmettere il presente atto alla R.S.U. nonché ai Dirigenti di Settore per i successivi provvedimenti

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO.

ART. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D:Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 (in prosieguo "incarichi").

I contratti di lavoro autonomo di carattere occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e si articolano secondo le seguenti tipologie

- a) incarichi di studio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato: il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca relativi a determinate materie e alla prospettazione dei relativi risultati e soluzione, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni e/o espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.

I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e collaborativa, si identificano in prestazione d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione conferite ai sensi dei sopra citati artt. del Codice Civile nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

ART. 2

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa.

Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai Dirigenti sulle esigenze prevedibili.

Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

La spesa annua massima da destinare al finanziamento degli incarichi non può essere superiore all'1% (uno per cento) della spesa corrente. Il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

ART. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

L'affidamento degli incarichi compete ai Dirigenti dei Settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2, nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

